



# Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

**Modifica del 18 novembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>1</sup> sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 21a capoverso 2, 22 capoverso 5, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1<sup>ter</sup>, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

*Art. 2 cpv. 1 lett. obis, p e p<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si intende per:

- obis. *fornitore di servizi su ordinazione*: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010<sup>4</sup> sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci;
- p. *operatori economici*: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;

<sup>1</sup> RS 784.101.2

<sup>2</sup> RS 784.10

<sup>3</sup> RS 946.51

<sup>4</sup> RS 783.0

*pbis.* *fornitore di servizi della società dell'informazione*: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di modifica di una norma tecnica designata, l'UFCOM pubblica nel Foglio federale la data a partire dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> La documentazione tecnica comprende un'analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all'obbligo di cui al capoverso 1:

- a. se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e
- b. se l'importatore importa l'impianto per il proprio utilizzo.

*Art. 18 cpv. 6bis*

<sup>6bis</sup> Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l'importatore importa l'impianto per il proprio utilizzo, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull'imballaggio dell'impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

*Art. 21 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 23 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Qualora l'impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatarî, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l'UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate.

<sup>5</sup> Qualora l'impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono informarne immediatamente l'UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedono in Svizzera e l'importatore abbia importato l'impianto per il proprio utilizzo.

*Art. 24 cpv. 3*

<sup>3</sup> Su richiesta dell'UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell'informazione collaborano nell'esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che un impianto di radiocomunicazione da essi messo a disposizione sul mercato presenta. Questo obbligo si applica anche al mandatario per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel suo mandato.

*Art. 25 cpv. 1 lett. a, f, h e h<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:

- a. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente su frequenze attribuite all'esercito, per scopi militari, per scopi di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune con altri organismi;
- f. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 18 novembre 2020<sup>5</sup> sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS);
- h. gli impianti di radiotelefonìa e di radionavigazione installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili con occupanti, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; quest'ultimo informa l'UFCOM degli impianti riconosciuti;
- h<sup>bis</sup>. gli impianti di radiocomunicazione installati su aeromobili senza occupanti, la cui progettazione è certificata conformemente all'articolo 56 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1139<sup>6</sup> e che sono destinati a funzionare unicamente su frequenze attribuite dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995<sup>7</sup> per un'utilizzazione aeronautica protetta;

*Art. 26 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>3</sup> Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi degli articoli 7 capoverso 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b.

<sup>5</sup> RS 784.102.1

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, versione della GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>7</sup> RS 0.784.403.1

*Art. 27 cpv. 4*

<sup>4</sup> Gli impianti di radiocomunicazione di cui all'articolo 26 capoverso 1 possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per:

- a. le autorità di polizia, le autorità di perseguimento penale o le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. l'esercizio;
- d. le autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate.

*Art. 27a* Dimostrazione

<sup>1</sup> Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione destinato a essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica e che non è stato omologato dall'UFCOM necessita di un'autorizzazione rilasciata da quest'ultimo.

<sup>2</sup> L'UFCOM rilascia l'autorizzazione se la dimostrazione non ostacola eccessivamente l'esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.

<sup>3</sup> La dimostrazione è autorizzata unicamente nel quadro stabilito dall'UFCOM. Quest'ultimo stabilisce in particolare la durata e il luogo della dimostrazione nonché le bande di frequenze in cui le emissioni sono autorizzate. Le emissioni al di fuori di queste bande devono essere il più basse possibile.

*Art. 28* Restrizioni d'esercizio

Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 26 capoverso 1 possono essere esercitati soltanto dalle autorità di cui all'articolo 27 capoverso 4 alle condizioni fissate negli articoli 53–59 OUS<sup>8</sup>.

*Art. 29 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve ottenere la necessaria concessione (art. 30 OUS<sup>9</sup>).

*Art. 39 cpv. 4, frase introduttiva*

<sup>4</sup> Quando informa la popolazione conformemente all'articolo 33 capoverso 4 LTC, l'UFCOM pubblica o rende accessibile mediante procedura di richiamo in particolare le informazioni seguenti:

<sup>8</sup> RS 784.102.1

<sup>9</sup> RS 784.102.1

## II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

## III

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>10</sup> sulle epizootie è modificata come segue:

*Art. 17a cpv. 1*

<sup>1</sup> I microchip per l'identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008<sup>11</sup> e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT<sup>12</sup> concernenti l'offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).

## IV

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>2</sup> Gli articoli 2 capoverso 1 lettere obis, p e pbis, 16 capoverso 3, 18 capoverso 6bis, 23 capoversi 4 e 5 e 24 capoverso 3 entrano in vigore il 16 luglio 2021.

18 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>10</sup> RS **916.401**

<sup>11</sup> I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>12</sup> RS **784.101.2**

*Allegato 1*  
(art. 18 cpv. 1)

## **Marchio di conformità**

*N. 1.1, secondo periodo*

1.1 *Concerne soltanto il testo tedesco*

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

